

Proposta di deliberazione consiliare:

Mozione di indirizzo in tema di legge 86/2024 su autonomia regionale differenziata



CITTÀ DI
Il Consiglio comunale

Premesso

Che il 28 giugno 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 86 che definisce le norme per l'implementazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a Statuto ordinario, di introduzione delle previsioni dell'art. 116, comma 3, della Costituzione italiana.

Considerato

Che il 29 dicembre 2022, con legge 197/2022, il Legislatore, nei commi 791 - 801 ha disciplinato la determinazione dei "Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP)" che sono "*concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione*", determinazione a cui è subordinata l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, comma 3, della Costituzione.

Rilevato

Come nel percorso individuato dalla L. 86/2024 il Parlamento è stato di fatto aggirato nella determinazione dei LEP, che dovrebbero garantire su tutto il territorio nazionale i diritti civili e sociali per tutti i cittadini in maniera omogenea, poiché tale determinazione, a seguito di un iter concertativo che vede coinvolti una cabina di regia composta dai ministri competenti per settore, le conferenze delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'UPI e il presidente dell'ANCI sulla base di ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard è effettuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso degli schemi di DPCM in cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard. Un procedimento, pertanto, che vede il Parlamento completamente estromesso dal percorso decisionale, poiché l'organo sarà chiamato a una mera "espressione del parere" senza possibilità di modificare o incidere nel contenuto del previsto schema di DPCM.

Che l'iter di individuazione sia dei LEP che dei costi e dei fabbisogni standard che servono a coprire i diritti costituzionali essenziali per i cittadini non coinvolge in nessun passaggio neppure i Comuni e gli enti locali, che si troverebbero a dover gestire le risorse che resterebbero sul territorio di competenza attraverso delle modalità di assegnazione sulle quali non avrebbero potuto incidere, formulando proposte, osservazioni, modifiche derivanti dalle specificità dei loro contesti sociali, economici e infrastrutturali e di coesione.

Che il procedimento della legge 86/2024 estromette l'intervento sostanziale del Parlamento anche per quel che concerne la determinazione "*delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia*", che deriva dalla decisione di una commissione paritetica Stato-Regione che, a seguito di una trattativa gestita dall'esecutivo, "*individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale*".

Considerato

Che il criterio dell'assegnazione di compartecipazione al gettito dei tributi erariali maturati nel territorio regionale comporta un certo squilibrio dell'assegnazione delle risorse alle Regioni, poiché territori con capacità economica più forte, producendo maggiore tributi erariali, otterrebbero maggiori compartecipazioni, penalizzando le Regioni economicamente più deboli, le quali, con economie meno produttive, inevitabilmente sarebbero condannate a ottenere compartecipazioni al gettito, quindi risorse dallo Stato, decisamente minori rispetto a quelle delle aree più produttive del Paese.

Che per il Mezzogiorno d'Italia, minori risorse significherebbero minori possibilità di assicurare ai cittadini i livelli essenziali delle prestazioni e la stessa qualità e lo stesso livello di servizi che le regioni economicamente più forti potrebbero invece consentire.

Che secondo la previsione dell'art. 9 della legge 86/2024, il percorso di autonomia differenziata dovrà partire con l'obbligo di non introdurre "*nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*", circostanza che condizionerebbe la determinazione degli stessi LEP coi loro costi standard al fine di consentire alle regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Rilevato

Che la legge 86/2024 prevede che il "*trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi*" da quelli subordinati alla definizione dei LEP, "*con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie*" possa essere "*effettuato (...) nei limiti delle risorse previste a legislazione vi- gente*" dalla "*data di entrata in vigore della legge*" e quindi materie come la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e molte altre che non richiedono determinazione del relativo fabbisogno standard e dei LEP potrebbero diventare di esclusiva competenza delle Regioni richiedenti in tempi assai più rapidi.

Il decentramento delle funzioni che non comportano la precedente individuazione dei LEP può immediatamente avviarsi, contribuendo, pertanto, alla possibilità che le Regioni italiane che lo vorranno potranno organizzare le proprie funzioni in maniera tra loro difforme e potenzialmente conflittuale e non uniforme su tutto il territorio, di fatto facendo venire meno il rispetto dell'art. 5 della Costituzione, ossia l'unità nazionale e dell'art. 3 della Costituzione, ossia il principio di eguaglianza dei cittadini; un percorso, questo, che potrebbe sostanzialmente minare l'unità della Repubblica e la unitarietà del sistema di diritti dei cittadini italiani.

Ricordato

Che il meccanismo di perequazione sancito dall'art. 119 della Costituzione attualmente non riesce

comunque a coprire il riequilibrio dei fabbisogni delle Regioni meridionali, poiché le risorse coprono circa il 50% della necessità di perequazione, a fronte delle previsioni costituzionali che pure statuiscono la completa copertura.

Ritenuto

Che l'autonomia differenziata così regolata porterebbe pertanto ad accentuare le già gravi diseguaglianze territoriali, tanto da compromettere l'unità della Repubblica, come previsto dall'art. 5 della Costituzione.

Che i LEP debbano essere determinati da organi che hanno responsabilità politica verso i cittadini, quali gli organi di rappresentanza politica, nonché da rappresentanze sostanziali dei Comuni e degli Enti locali, come peraltro è previsto dall'art. 117, comma 2 del Titolo V della Costituzione.

Che i LEP e i fabbisogni standard, ossia i costi necessari per attuare i LEP, che attualmente non sono stati individuati, debbano essere definiti prima dell'avvio della riforma dell'autonomia differenziata poiché soltanto dopo aver determinato questi costi e le risorse necessarie per coprire la domanda di servizi essenziali si potrà avere un quadro complessivo delle necessità risorse atte ad assicurare il riequilibrio dei bisogni delle regioni economicamente più deboli evitando una sostanziale spaccatura del Paese.

Tutto quanto sopra premesso, considerato, rilevato, ricordato, richiamato e ritenuto,

Propone al Consiglio di deliberare:

- **ESPRIMERE** posizione di disapprovazione rispetto alla legge 86/2024 di introduzione del sistema di autonomia regionale differenziata per le evidenti ripercussioni negative che la sua attuazione avrà sul sistema dei diritti essenziali del nostro Paese e, segnatamente, delle comunità socio-economiche più deboli, per la forma di assegnazione della compartecipazione al gettito tributario che penalizzerà le Regioni più deboli e rafforzerà ulteriormente quelle più ricche, per l'evidente rischio di minare l'unità nazionale, in termini istituzionali e di riconoscimento dei diritti dei cittadini.
- **ESPRIMERE** preoccupazione per l'avvio del procedimento di autonomia differenziata regionale senza che prima siano stati effettuate le necessarie determinazioni dei costi dei fabbisogni standard e conseguentemente dei LEP, che dovrebbero assicurare invece l'eguaglianza dei diritti per tutti i cittadini della Repubblica.
- **IMPEGNARE L'AMMINISTRAZIONE** a inoltrare in ogni forma e a ogni livello istituzionale, parlamentare, governativo, regionale, il contenuto della presente mozione quale espressione di volontà della rappresentanza della propria comunità.
- **IMPEGNARE L'AMMINISTRAZIONE** in tutte le sedi istituzionali e di rappresentanza dei Comuni italiani a tenere conto della presente mozione quale espressione politica della comunità cittadina anche al fine di promuovere l'adesione del Comune a interventi, determinazioni, ricorsi e ogni altra forma di contrarietà all'autonomia differenziata che venisse stabilita.